



CH-3003 Berna

SECO ; gec

POST CH AG

Direttiva

Ai:

responsabili dei servizi cantonali
e delle casse di disoccupazione riconosciuti

Luogo, data: Berna, 5 dicembre 2022

N.: 11

Cambiamento di prassi inerente all'inoltro della prova degli sforzi personali intrapresi per ricercare lavoro tramite la piattaforma di accesso ai servizi elettronici

Gentili Signore, egregi Signori,

Fino a presente, l'inoltro delle prove delle ricerche di lavoro per posta e per via elettronica è stato gestito in modo diverso. L'articolo 26 capoverso 2 dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI), secondo la quale l'assicurato deve inoltrare la prova delle sue ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data, finora non si applicava all'invio per via elettronica.

Questo diverso trattamento dell'inoltro elettronico della prova delle ricerche personali di lavoro richiederebbe una modifica dell'articolo 26 capoverso 2 OADI. Tuttavia, una simile modifica sarebbe contraria all'articolo 38 capoverso 3 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che sancisce che se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Un'ordinanza non può infatti derogare alla legge in vigore.

Di conseguenza, i termini previsti dall'articolo 26 capoverso 2 OADI devono essere applicati anche ai moduli inoltrati per via elettronica tramite gli eServices della piattaforma. Pertanto, se una persona assicurata registra ulteriori prove delle ricerche di lavoro il primo giorno lavorativo

Segreteria di Stato dell'economia SECO
Direzione del lavoro
Mercato del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione
Holzikofenweg 36, 3003 Berna
Tel. +41 (0)58 462 29 20
celine.gerber@seco.admin.ch
www.seco.admin.ch, www.lavoro.swiss



dopo il quinto giorno del mese successivo, che si riferiscono al mese precedente, queste devono essere prese in considerazione e non possono essere considerate come presentate in ritardo.

È importante precisare che gli eServices della piattaforma sono disponibili 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. Le ricerche d'impiego possono essere registrate fino al 5 del mese fino alle 23h59 e sono trasmesse automaticamente a COLSTA-DMS il sesto giorno del mese a partire dalle ore 00.00, senza che la persona assicurata debba intervenire attivamente. Trascorso questo termine, la persona assicurata ha ancora la possibilità di registrare delle prove delle ricerche di lavoro supplementari, che verranno trasmesse automaticamente a COLSTA-DMS a partire dalle ore 00.00 del giorno successivo all'inoltro. Fa stato la data della registrazione (salvataggio) della prova della ricerca di lavoro e non la data di inoltro automatico.

In considerazione di quanto sopra, è possibile procedere a una sanzione soltanto nel caso in cui i termini ai sensi dell'articolo 26 capoverso 2 OADI non vengano rispettati, indipendentemente dalla modalità di inoltro. Qualora tale termine sia trascorso e non venga fornita alcuna giustificazione, le prove delle ricerche di lavoro non saranno più prese in considerazione.

Per domande relative alla direttiva rivolgersi all'indirizzo tcjd@seco.admin.ch.

Cordiali saluti

Segreteria di Stato dell'economia SECO



Oliver Schärli
Capo Mercato del lavoro / Assicurazione contro la disoccupazione

La presente direttiva

- è disponibile in lingua francese e tedesca
- è pubblicata in TC Net e su lavoro.swiss ([Direttive / Circolari / Prassi LADI](#)).